

Dott. Arch. Paolo Lingua
c.so A. Santorre di Santarosa n. 24 - 12100 Cuneo
Tel./fax. 0171 - 699858

Dott. Ing. Andrea Penna
via Carlo Boggio, 30 - 12100 Cuneo
tel./fax. 0171 - 603155

REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI CUNEO
-------------------------	---------------------------

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(Art. 6, COMMA 1, LETTERA E) LEGGE N.447/95; Art. 5, COMMA 5 LEGGE REGIONALE N.52/00.)

Indice

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
<i>articolo 1</i>	<i>Finalità e campo di applicazione</i>	<i>6</i>
<i>articolo 2</i>	<i>Riferimenti normativi.....</i>	<i>6</i>
<i>articolo 3</i>	<i>Definizioni.....</i>	<i>6</i>
<i>articolo 4</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>7</i>
TITOLO II:	DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	8
Capo 1	Generiche sorgenti sonore	8
<i>articolo 5</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>8</i>
<i>articolo 6</i>	<i>Limiti previsti.....</i>	<i>8</i>
<i>articolo 7</i>	<i>Applicazione del criterio differenziale: casi particolari</i>	<i>8</i>
<i>articolo 8</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>9</i>
Capo 2	Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici.....	9
<i>articolo 9</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>9</i>
<i>articolo 10</i>	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>9</i>
<i>articolo 11</i>	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso comune.....</i>	<i>9</i>
<i>articolo 12</i>	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso singolo</i>	<i>11</i>
Capo 3	Attività rumorose a carattere temporaneo	12
Sezione I	Aspetti generali	12
<i>articolo 13</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>12</i>
<i>articolo 14</i>	<i>Generalità.....</i>	<i>12</i>
<i>articolo 15</i>	<i>Autorizzazioni</i>	<i>13</i>
<i>articolo 16</i>	<i>Limiti derogabili</i>	<i>13</i>
<i>articolo 17</i>	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>14</i>
<i>articolo 18</i>	<i>Revoche</i>	<i>14</i>
Sezione II	Spettacoli e manifestazioni	14
<i>articolo 19</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>14</i>
<i>articolo 20</i>	<i>Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni</i>	<i>15</i>
<i>articolo 21</i>	<i>Localizzazione.....</i>	<i>16</i>
<i>articolo 22</i>	<i>Orari e durata</i>	<i>16</i>
<i>articolo 23</i>	<i>Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	<i>16</i>
<i>articolo 24</i>	<i>Casi particolari.....</i>	<i>16</i>
<i>articolo 25</i>	<i>Commissione di vigilanza</i>	<i>16</i>
<i>articolo 26</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>17</i>
Sezione III	Cantieri.....	17

articolo 27	<i>Campo di applicazione</i>	17
articolo 28	<i>Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali</i>	17
articolo 29	<i>Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti</i>	17
articolo 30	<i>Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	18
articolo 31	<i>Casi particolari</i>	19
articolo 32	<i>Emergenze</i>	19
Sezione IV	<i>Altre attività rumorose temporanee</i>	20
articolo 33	<i>Campo di applicazione</i>	20
articolo 34	<i>Dehor</i>	20
articolo 35	<i>Manutenzione aree verdi e suolo pubblico</i>	21
articolo 36	<i>Spazzamento aree mercatali</i>	21
articolo 37	<i>Attività di igiene del suolo</i>	22
articolo 38	<i>Attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli</i> .	22
articolo 39	<i>Attività agricole, forestali, venatorie</i>	23
articolo 40	<i>Livelli sonori</i>	23
Sezione V	<i>Altre attività rumorose temporanee</i>	23
articolo 41	<i>Attività vinicole</i>	23
articolo 42	<i>Attività di betonaggio</i>	23
Capo 4	<i>Infrastrutture di trasporto</i>	23
articolo 43	<i>Campo di applicazione</i>	23
articolo 44	<i>Infrastrutture di trasporto stradale</i>	24
articolo 45	<i>Infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	24
articolo 46	<i>Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti</i>	24
Capo 5	<i>Particolari sorgenti rumorose</i>	25
articolo 47	<i>Campo di applicazione</i>	25
articolo 48	<i>Attività svolte nelle abitazioni</i>	25
articolo 49	<i>Attività all'aperto</i>	25
articolo 50	<i>Dispositivi di allarme o antifurto</i>	25
articolo 51	<i>Campane e simili</i>	26
TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....		27
Capo 1	<i>Piano di Classificazione acustica</i>	27
articolo 52	<i>Piano di Classificazione Acustica</i>	27
articolo 53	<i>Modifiche del Piano</i>	27
articolo 54	<i>Verifica di Compatibilità</i>	28
articolo 55	<i>Revisioni del Piano</i>	29
Capo 2	<i>Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni</i>	29
articolo 56	<i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</i>	29
articolo 57	<i>Valutazione di Clima Acustico</i>	30

articolo 58	Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	31
articolo 59	Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici	32
articolo 60	Modalità di presentazione della documentazione.....	33
articolo 61	Verifica della documentazione.....	33
articolo 62	Mancata presentazione della documentazione	34

TITOLO IV: RISANAMENTO 35

Capo 1	Aspetti generali.....	35
articolo 63	<i>I Piani di Risanamento Acustico</i>	<i>35</i>
Capo 2	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	35
Sezione I	Aspetti generali	35
articolo 64	<i>Piani di Risanamento Acustico delle imprese.....</i>	<i>35</i>
Sezione II	Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.....	36
articolo 65	<i>Campo di applicazione</i>	<i>36</i>
articolo 66	<i>Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento</i>	<i>36</i>
articolo 67	<i>Contenuti ed oneri del Piano</i>	<i>36</i>
articolo 68	<i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento</i>	<i>36</i>
articolo 69	<i>Verifiche</i>	<i>37</i>
Sezione III	Risanamento a seguito di attività di controllo.....	37
articolo 70	<i>Campo di applicazione</i>	<i>37</i>
articolo 71	<i>Piano di risanamento.....</i>	<i>37</i>
articolo 72	<i>Contenuti e oneri del Piano</i>	<i>38</i>
articolo 73	<i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano</i>	<i>38</i>
Capo 3	Piani Comunali di Risanamento Acustico	38
Sezione I	Aspetti generali	38
articolo 74	<i>Piani Comunali di Risanamento Acustico.....</i>	<i>38</i>
Sezione II	Casi di accostamento critico	39
articolo 75	<i>Campo di applicazione</i>	<i>39</i>
articolo 76	<i>Risanamento degli accostamenti critici.....</i>	<i>39</i>
articolo 77	<i>Verifica e rispetto dei valori di attenzione</i>	<i>39</i>
articolo 78	<i>Vincolo delle emissioni sonore</i>	<i>40</i>
articolo 79	<i>Eliminazione degli accostamenti critici</i>	<i>40</i>
Sezione III	Superamento dei valori di attenzione.....	40
articolo 80	<i>Campo di applicazione</i>	<i>40</i>
articolo 81	<i>Verifica dei valori di attenzione.....</i>	<i>41</i>
articolo 82	<i>Risanamento</i>	<i>41</i>

Capo 4	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture	41
Sezione I	Aspetti generali	41
articolo 83	<i>Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore</i>	41
Sezione I	Servizi e infrastrutture di competenza comunale	42
articolo 84	<i>Campo di applicazione</i>	42
articolo 85	<i>Oneri connessi al risanamento</i>	42
Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale	42
articolo 86	<i>Campo di applicazione</i>	42
articolo 87	<i>Recepimento, verifica e approvazione dei Piani</i>	42
TITOLO V:	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	43
Capo 1	Controlli	43
articolo 88	<i>Funzioni e competenze</i>	43
articolo 89	<i>Segnalazioni o esposti</i>	44
articolo 90	<i>Esclusioni</i>	44
Capo 2	Provvedimenti restrittivi	44
articolo 91	<i>Provvedimenti restrittivi</i>	44
Capo 3	Sanzioni	45
articolo 92	<i>Sanzioni</i>	45
articolo 93	<i>Esclusioni</i>	46
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI	47
articolo 94	<i>Entrata in vigore</i>	47
articolo 95	<i>Abrogazioni e validità</i>	47
articolo 96	<i>Modifica e revisione</i>	47
ALLEGATO 1:	Modello di istanza di autorizzazione in deroga	49
ALLEGATO 2:	Criteri per la redazione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	52

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 Finalità e campo di applicazione

- comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

articolo 2 Riferimenti normativi

- comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

articolo 3 Definizioni

- comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- comma 2 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L. n. 195 del 10/04/2006, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- comma 3 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.
- comma 4 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento

fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc.

- comma 5 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- comma 6 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- comma 7 Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.
- comma 8 Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- comma 9 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

articolo 4 Esclusioni

- comma 1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.195/06, gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

articolo 5 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

articolo 6 Limiti previsti

comma 1 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, le sorgenti sonore fisse sono soggette ai seguenti valori:

- lettera a) valori limite di emissione;
- lettera b) valori limite assoluti di immissione;
- lettera c) valori limite differenziali di immissione;
- lettera d) valori di attenzione;
- lettera e) valori di qualità.

comma 2 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono soggette ai seguenti valori:

- lettera a) valori limite assoluti di immissione;
- lettera b) valori limite differenziali di immissione;
- lettera c) valori di attenzione;
- lettera d) valori di qualità.

comma 3 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

articolo 7 Applicazione del criterio differenziale: casi particolari

comma 1 Nel caso che vi siano attività o sorgenti di rumore della stessa tipologia che influenzino collettivamente (e non singolarmente) dei ricettori, provocando il mancato rispetto del criterio differenziale, il Comune interviene al fine di tutelare il benessere acustico dei ricettori, facendosi carico di accurate verifiche strumentali delle situazioni in oggetto e di coordinare eventuali piani di bonifica ed il loro finanziamento.

articolo 8 Esclusioni

- comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:
- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;
 - lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
 - lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
 - lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

articolo 9 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:
- lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ecc;
 - lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc.

articolo 10 Disposizioni generali

- comma 1 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 9 connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'articolo 7.
- comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 9 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.
- comma 3 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 9 sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

articolo 11 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

- comma 1 Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.
- comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

- lettera a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;
- lettera b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'articolo 7.
- comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:
- lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
- lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
- comma 4 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto. Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
- comma 5 Le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
- lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc);
- lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc).
- comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione.

articolo 12 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

- comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.
- comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 9, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 5, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, sono regolamentate come segue:
- lettera a) devono cessare il funzionamento tra le ore 22:00 e le ore 08:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio;
 - lettera b) devono cessare il funzionamento tra le ore 22:00 e le ore 08:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio.
- comma 3 Quanto specificato al comma 2 si applica anche al disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.
- comma 4 E' escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.
- comma 5 Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
- lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc);
 - lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc).
- comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione.

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

articolo 13 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, industrie vinicole, e impianti di betonaggio.

articolo 14 Generalità

- comma 1 Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'articolo 13 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'articolo 6, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
- comma 2 L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
- comma 3 Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.
- comma 4 Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
- comma 5 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- comma 6 Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

comma 7 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

articolo 15 Autorizzazioni

comma 1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 6, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc.

comma 2 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 6, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.

comma 3 Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13 possono essere rilasciate:

lettera a) senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;

lettera b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato;

lettera c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in Allegato, integrata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 56 comma 2.

comma 4 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune almeno 40 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

comma 5 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

articolo 16 Limiti derogabili

comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 6.

comma 2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche

limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

- comma 3 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

articolo 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
- comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
- comma 3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
- comma 4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc).

articolo 18 Revoche

- comma 1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
- comma 2 Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

articolo 19 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- lettera a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;
- lettera b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

articolo 20 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'articolo 22 comma 1) si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15.
- comma 2 Le attività di cui all'articolo 19 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, che prevedano l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15.
- Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.
- comma 3 Le attività di cui all'articolo 19 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.
- comma 4 Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 15 comma 3 lettera c).

articolo 21 Localizzazione

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 19 comma 1 lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n.85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio".

articolo 22 Orari e durata

- comma 1 Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 19, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 09:00 alle ore 24:00.

articolo 23 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

- comma 1 Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a 10 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'articolo 16 comma 2.

articolo 24 Casi particolari

- comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'articolo 19 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.
- comma 2 Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

articolo 25 Commissione di vigilanza

- comma 1 La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

articolo 26 Esclusioni

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 19 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

Sezione III Cantieri

articolo 27 Campo di applicazione

- comma 1 In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - lettera b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

articolo 28 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

- comma 1 Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'articolo 6.
- comma 2 Le generiche attività di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 6 a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b).
- comma 3 Le generiche attività di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 15 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6.

articolo 29 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

- comma 1 I lavori edili di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:00 o tra le ore 14:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 il sabato, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:00 o tra le ore 14:00 e le ore 18:30 nei giorni feriali e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 il sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

comma 3 I lavori edili di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 15 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6.

articolo 30 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

comma 1 Per le attività di cantiere di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

Giorni feriali da lunedì a sabato:

Leq = 70 dB(A) nella fascia oraria 07:30 – 20:30;

Leq = 60 dB(A) nella fascia oraria 20:30 – 07:30;

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati sono praticamente rilevabili ad 1 m dalle facciate degli edifici durante le fasce orarie stabilite.

Per quanto riguarda le scuole considerate ricettori sensibili nella fascia oraria diurna, e le case di cura, case di riposo (ospedali), da considerarsi ricettori sensibili in tutte le 24 ore, i limiti precedenti sono ridotti di 5 dB come di seguito riportato:

Leq = 65 dB(A) nella fascia oraria 07:30 – 20:30;

Leq = 55 dB(A) nella fascia oraria 20:30 – 07:30;

Le modalità di misura sono le stesse indicate in precedenza.

Vengono inoltre fissati i seguenti limiti di immissione sonora oraria:

Leq = 75 dB(A) nella fascia oraria 07:30 – 20:30;

Leq = 65 dB(A) nella fascia oraria 20:30 – 07:30;

I livelli equivalenti di pressione sonora di cui sopra, da misurarsi sempre in facciata degli edifici esposti, non devono essere superati nell'ora in cui si prevede l'utilizzo delle attrezzature più rumorose.

Domenica e giorni festivi infrasettimanali.

Si fa riferimento ai limiti stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale.

- comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 29 comma 1 lettera a) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 comma 5.
- comma 3 Per i lavori edili di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.
- comma 4 Il limite massimo di immissione sonora per i lavori edili di cui all'articolo 29 comma 2 lettera a), è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98.
- comma 5 Per i lavori edili di cui di cui all'articolo 29 comma 2 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

articolo 31 Casi particolari

- comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'articolo 27 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

articolo 32 Emergenze

- comma 1 I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas,

ecc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ecc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

articolo 33 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
- comma 2 Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) dehor con o senza diffusione sonora;
 - lettera b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - lettera c) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - lettera d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili;
 - lettera e) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria;

articolo 34 Dehor

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 33 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - lettera b) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6;

articolo 35 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

comma 1 Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ecc) di cui all'articolo 33 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 06:30 e le ore 13:00 o tra le ore 14:00 e le ore 18:00 nei giorni da lunedì a sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

comma 2 Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc) di cui all'articolo 33 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 13:00 o tra le ore 14:00 e le ore 18:00 nei giorni da lunedì a venerdì e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 13:00 e le ore 18:00 nei giorni sabato e domenica, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

articolo 36 Spazzamento aree mercatali

comma 1 Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'articolo 33 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 12:00 e le ore 16:00 o, per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 16:00, da svolgersi entro le 20:00 ore successive dall'orario di cessazione dell'attività, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui

all'articolo 15 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

- comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di spazzamento aree mercatali è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

articolo 37 Attività di igiene del suolo

- comma 1 Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 33 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.
- comma 3 Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte in discarica in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

articolo 38 Attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

- comma 1 Le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili di cui all'articolo 33 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

articolo 39 Attività agricole, forestali, venatorie

- comma 1 Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'articolo 33 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

articolo 40 Livelli sonori

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 33 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 comma 5.

- comma 2 Le attività di cui all'articolo 33 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Sezione V Altre attività rumorose temporanee

articolo 41 Attività vinicole

- comma 1 Le attività vinicole, durante il periodo di vendemmia (dal 20 agosto al 20 ottobre su Ordinanza del Sindaco), sono autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta.

articolo 42 Attività di betonaggio

- comma 1 Le attività di betonaggio, in casi di particolare esigenza, sono autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione. La comunicazione dovrà specificare l'ora di inizio della lavorazione e il periodo per cui essa si protrarrà.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

articolo 43 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario.
- comma 2 In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- lettera a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
- lettera b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- lettera c) posizione fermate o capolinea;
- lettera d) stridio o cigolio di convogli ferroviari.

articolo 44 Infrastrutture di trasporto stradale

- comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”.
- comma 2 Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo “A”, “B”, “C” e “D” e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo “E” ed “F”, integrando quanto già predisposto con l’adozione del Piano di Classificazione Acustica.
- comma 3 Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell’articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R.52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”.

articolo 45 Infrastrutture di trasporto ferroviario

- comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

articolo 46 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

- comma 1 Qualora le sorgenti di cui all’articolo 43 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

articolo 47 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
- comma 2 Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) attività svolte nelle abitazioni;
 - lettera b) attività svolte all'aperto;
 - lettera c) dispositivi di allarme o antifurto;
 - lettera d) campane e simili.

articolo 48 Attività svolte nelle abitazioni

- comma 1 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- comma 2 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.
- comma 3 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

articolo 49 Attività all'aperto

- comma 1 Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.
- comma 2 I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

articolo 50 Dispositivi di allarme o antifurto

- comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono

essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 15 minuti, ancorché sia intermittente.

- comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

articolo 51 Campane e simili

- comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Piano di Classificazione acustica

articolo 52 Piano di Classificazione Acustica

- comma 1 Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.
- comma 2 Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica.
- comma 3 Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
- comma 4 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.
- comma 5 Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

articolo 53 Modifiche del Piano

- comma 1 Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 52 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 54 comma 3.
- comma 2 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- comma 3 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

articolo 54 Verifica di Compatibilità

- comma 1 La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
- comma 2 La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01.
- comma 3 Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'articolo 53 comma 1 e di cui all'articolo 55 comma 1, sono i seguenti:
- lettera a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - lettera b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- comma 4 La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
- comma 5 La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.
- comma 6 La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.
- comma 7 La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
- comma 8 Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.

comma 9 In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 55, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

articolo 55 Revisioni del Piano

comma 1 Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 52 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'articolo 54 comma 3.

comma 2 Nei casi di cui all'articolo 54 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

comma 3 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

comma 4 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

articolo 56 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

- comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
- comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
- comma 7 Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.
- comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 78.

articolo 57 Valutazione di Clima Acustico

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della

documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

- comma 3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 58 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.
- comma 6 In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
- lettera a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - lettera b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - lettera c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.
- comma 7 La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 6.
- comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 78.

articolo 58 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

- comma 1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una

struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- lettera a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
- lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

comma 2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

comma 4 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:

- lettera a) residenza o assimilabili;
- lettera b) uffici e assimilabili;
- lettera c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- lettera d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- lettera e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- lettera f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- lettera g) attività commerciali o assimilabili.

comma 5 In casi diversi da quelli previsti al comma 3, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

articolo 59 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le

ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.

comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera.

articolo 60 Modalità di presentazione della documentazione

comma 1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

comma 3 I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

comma 4 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

articolo 61 Verifica della documentazione

comma 1 Il Comune si riserva di esaminare la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

comma 2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di

collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

- comma 3 Il Comune, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

articolo 62 Mancata presentazione della documentazione

- comma 1 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.
- comma 2 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- comma 3 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 4 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1 Aspetti generali

articolo 63 I Piani di Risanamento Acustico

- comma 1 In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R.52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.
- comma 2 Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
- comma 3 I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:
lettera a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
lettera b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
lettera c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
- comma 4 Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.
- comma 5 Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.

Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I Aspetti generali

articolo 64 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

- comma 1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
lettera b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

articolo 65 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R.52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

articolo 66 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

comma 1 I soggetti di cui all'articolo 65, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

comma 3 Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al comma 1, secondo quanto previsto al Titolo IV Capo 3 Sezione III.

articolo 67 Contenuti ed oneri del Piano

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 66 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di Risanamento può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite differenziale di immissione. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo del livello differenziale.

comma 3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 66 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 68 Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

comma 1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, di cui all'articolo

88 comma 2, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune. La Provincia gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

articolo 69 Verifiche

comma 1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo

articolo 70 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

articolo 71 Piano di risanamento

comma 1 I titolari di cui all'articolo 70, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 I titolari di cui all'articolo 70, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.

comma 3 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'articolo 70, fatto

salvo il comma 2, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

articolo 72 Contenuti e oneri del Piano

- comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 71 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di cui all'articolo 71 comma 1 può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite di emissione o differenziale di immissione, a seconda di quanto non oggetto di risanamento. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo.
- comma 3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 71 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 73 Modalità di presentazione e approvazione del Piano

- comma 1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 68.

Capo 3 Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I Aspetti generali

articolo 74 Piani Comunali di Risanamento Acustico

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.
- comma 2 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
- lettera a) in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
 - lettera b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
- comma 3 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

comma 4 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II Casi di accostamento critico

articolo 75 Campo di applicazione

comma 1 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

articolo 76 Risanamento degli accostamenti critici

comma 1 Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.

comma 2 Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:

- lettera a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
- lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico;
- lettera c) eliminazione dell'accostamento critico.

articolo 77 Verifica e rispetto dei valori di attenzione

comma 1 Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.

comma 2 Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
- lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzii il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 1;
- lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese

responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

comma 3 In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 78.

articolo 78 Vincolo delle emissioni sonore

comma 1 A seguito di quanto previsto all'articolo 77 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

comma 2 Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.

comma 3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

lettera a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'articolo 77 comma 2;

lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

articolo 79 Eliminazione degli accostamenti critici

comma 1 Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III Superamento dei valori di attenzione

articolo 80 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

articolo 81 Verifica dei valori di attenzione

- comma 1 Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

articolo 82 Risanamento

- comma 1 In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispose il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.
- comma 3 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'articolo 78 comma 3.

Capo 4 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I Aspetti generali

articolo 83 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

- comma 1 In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

- comma 2 Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:
- lettera a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
 - lettera b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione I Servizi e infrastrutture di competenza comunale

articolo 84 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
- comma 2 Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
- comma 3 Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

articolo 85 Oneri connessi al risanamento

- comma 1 Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanZIA la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione II Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

articolo 86 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

articolo 87 Recepimento, verifica e approvazione dei Piani

- comma 1 Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'articolo 86.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

articolo 88 Funzioni e competenze

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
 - lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
 - lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.
- comma 2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Provincia provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 3.
- comma 3 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.

- comma 4 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

articolo 89 Segnalazioni o esposti

- comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- comma 2 L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l' Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente.
- comma 3 Per le attività di cui all'articolo 88 comma 2 e 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

articolo 90 Esclusioni

- comma 1 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 6 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44 comma 3 e all'articolo 88 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

articolo 91 Provvedimenti restrittivi

- comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
- comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
- comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

articolo 92 Sanzioni

- comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
- comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
- comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 6 E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

articolo 93 Esclusioni

- comma 1 Le sanzioni di cui all'articolo 92 non si applicano nei seguenti casi:
- lettera a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'articolo 7;
 - lettera b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'articolo 11 comma 4;
 - lettera c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

articolo 94 Entrata in vigore

- comma 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

articolo 95 Abrogazioni e validità

- comma 1 Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
- comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

articolo 96 Modifica e revisione

- comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
- comma 2 Quanto disposto dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato da mediante delibera della Giunta Comunale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Modello di istanza di autorizzazione in deroga

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
(Domanda tipo b)

Contenuti della dichiarazione

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa dell'area interessata all'evento;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (Domanda di deroga ai limiti – tipo c)

Contenuti della domanda di deroga

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo eventuale sostituto) che faccia da tramite con gli Organi di controllo, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per cui è stata concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione delle sorgenti sonore utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi della manifestazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico con indicazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- mappa dell'area interessata all'evento;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI.

Contenuti della dichiarazione (tipo b)

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- descrizione dell'attività di cantiere;
- ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività di cantiere rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impianti utilizzati.

Contenuti della domanda di deroga (tipo c)

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo eventuale sostituto) che faccia da tramite con gli Organi di controllo, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per cui è stata concessa l'autorizzazione in deroga
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall'attività del cantiere;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere.

ALLEGATO 2: Criteri per la redazione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

Contenuti della documentazione

- relazione di valutazione previsionale del clima acustico, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esterne nell'area;
- studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore dovuta alle sorgenti esterne ed interne;
- identificazione della geometria e della morfologia delle strutture oggetto di verifica;
- calcolo previsionale, redatto secondo le Norme tecniche vigenti e/o cogenti, comunque secondo le Norme di buona tecnica, con indicazione degli interventi e gli accorgimenti previsti per il raggiungimento dei valori di legge. Nella relazione dovranno essere chiaramente indicati le metodologie ed i dati presi a base dei calcoli. Nel caso che questi ultimi provengano da prove di laboratorio, al progetto dovranno essere allegate le rispettive certificazioni. Dovrà inoltre essere indicato il grado di confidenza della previsione;
- indicazione delle strutture più sfavorite, come risultante dai calcoli previsionali, sulle quali sarà effettuato il collaudo sperimentale *post operam*.

Approvato con D.C. n. 27 del 07.08.2008

In vigore dall'11 novembre 2008